

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 611

del 25-3-2021

O G G E T T O

Contratto con l'Automobile Club Vicenza per l'esecuzione di prestazioni sanitarie ambulatoriali specialistiche di certificazione medica. Rinnovo per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 637

Il Direttore della U.O.C. “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce:

L'attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata a livello nazionale dall'articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale” e dall'articolo 117 comma 7 del CCNL 2016/2019 dell'Area Sanità (ex art. 58 comma 9).

L'Agenzia Pratiche Auto Creazzo di Lino Zambon, ha richiesto, con nota agli atti, il rinnovo biennale del contratto, scaduto il 31.12.2020, per poter usufruire di prestazioni ambulatoriali specialistiche di certificazione medica, integrandole con la visita per il rilascio/ rinnovo per porto d'armi, in sede monocratica da parte del dr. Nicolò Di Roma, dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato a rapporto esclusivo, dipendente della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”.

Sulla richiesta è stato acquisito, agli atti, il parere favorevole di competenza del Direttore della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

L'attività svolta dal personale al di fuori dell'orario di lavoro risulta compatibile con il rapporto di lavoro in quanto disciplinata dall'art. 117 co.7 del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità che regola l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda e svolta, al di fuori dell'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.

In ragione di quanto sopra esposto ed acquisita agli atti la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, si propone il rinnovo biennale del sopracitato contratto per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, alle medesime condizioni degli anni precedenti e con le modalità precisate nell'allegato contratto quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Le tariffe sono definite nel rispetto del principio generale che prevede la ristorazione di tutti i costi sostenuti dall'Azienda per lo svolgimento di attività libero-professionali *intramoenia* e/o altre attività a pagamento oltre e al di fuori dell'orario di servizio, così come di seguito dettagliate:

- ONORARIO definito dal dirigente sanitario che svolge l'attività;
- I.R.A.P. calcolata sull'onorario nella percentuale di legge (8,5%);
- FONDO di PEREQUAZIONE: pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti) ex art. 116 co. 2 lett. i) C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità
- FONDO “BALDUZZI” pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali dovuti), ex art. 1 co. 4 lett. c) L. 3/8/2007 n. 120 modificata integrata dal D.L. 13/9/2012 n. 158, convertito in L. 8/11/2012 n. 189);
- FONDO PERSONALE COLLABORANTE pari al 3% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull'esercizio dell'A.L.P.I.:
- UTILE AZIENDALE pari al 5% calcolato sull'onorario (al lordo di oneri fiscali e previdenziali dovuti), art. 37 Regolamento Aziendale sull'esercizio dell'A.L.P.I..

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo biennale del contratto ex art. 117 co.7 del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità con l'Agenzia Pratiche Auto Creazzo di Lino Zambon, per il periodo decorrente dal 01/01/2021 al 31/12/2022, nei termini ed alle condizioni precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma integrante e sostanziale;
- 2) di autorizzare il dr. Nicolò di Roma, dirigente medico a tempo pieno ed indeterminato a rapporto esclusivo, dipendente della U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" che si rende disponibile ad effettuare le prestazioni previste dal contratto sub punto 1 al di fuori dell'orario di servizio;
- 3) di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia dei Bilanci sanitari anni 2021 - 2022 al conto 5108000015;
- 4) di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
- 5) di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo f.f.
(App.to dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 26-3-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 26-3-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

	CONTRATTO	
	PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE	
	TRA	
	L'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8", con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc. BNVMGS57E59G288F);	
	E	
	L'Automobile Club Vicenza (di seguito denominata anche "Struttura") con sede legale in Via E. Fermi, 233 CAP 36100 Vicenza - codice fiscale e P.IVA 00170580245, nella persona del Legale Rappresentante, Luigi Battistolli (nato a Posina il 07/07/1949 - Cod. Fisc. BTT LGU 49L07 G931S)	
	PREMESSO CHE	
	✓ l'attività libero professionale dei Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione è disciplinata a livello nazionale dall'articolo 11 del D.P.C.M. 27 marzo 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" e dall'art. 117 comma 7 del CCNL 2016/2019 dell'Area Sanità (ex art. 58 comma 9);	
	✓ la predetta disciplina, tenendo conto della peculiarità delle attività rese da Dirigenti che operano presso i Dipartimenti di Prevenzione, ammette l'esercizio di tale attività anche al di fuori delle strutture aziendali, pur prevedendo che la stessa sia acquisita con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 15 quinquies, co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 502/1992 introdotto dall'art. 13 del D.L.vo 229/99, prevedono la possibilità per i Dirigenti del Dipartimento di Prevenzione,	

	che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di	
	attività professionale, richieste a pagamento da terzi all'azienda quando le	
	predette attività siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio.	
✓	la Struttura, ha chiesto di rinnovare il contratto, per un ulteriore biennio, al fine	
	di poter usufruire di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte di dirigenti	
	medici dipendenti dalla U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica del	
	Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica";	
✓	la Struttura non è titolare della autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria e	
	non è accreditata, nemmeno parzialmente, con il S.S.N.;	
✓	l'U.L.SS. ha provveduto con deliberazione n. 219 del 19.02.2020 ad approvare	
	il Regolamento per la disciplina della Attività Libero-Professionale e considera	
	lo svolgimento dell'attività richiesta, per tipologia e bacino di utenza cui sono	
	rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie	
	attività istituzionali;	
✓	l'U.L.SS. ha verificato la disponibilità dei "Consulenti" che svolgeranno dette	
	attività a favore della Struttura, a fronte di specifici compensi, al di fuori	
	dell'orario di lavoro nelle forme previste dalla delibera di cui al punto	
	precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche	
	ambulatoriali a pagamento da parte dell'U.L.SS., per il tramite dei propri dirigenti	
	medici a rapporto esclusivo, alla Struttura che le acquista.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	L'attività erogata in attuazione del presente contratto costituisce, per i Consulenti	

	dell'U.L.SS., attività aziendale a pagamento e i relativi compensi introitati e pagati	
	dalla Struttura saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	La Struttura provvede a programmare le attività autorizzate dal presente contratto	
	nell'ambito della propria organizzazione impegnandosi a concordare con il Direttore	
	del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con congruo anticipo, le date degli accessi che	
	dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze istituzionali in maniera tale da non	
	compromettere l'attività istituzionale dell'U.L.SS..	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle n. 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	E' esclusa ogni possibilità di accordi e/o patti diretti, al di fuori di quanto previsto dal	
	presente contratto, tra la Struttura e i Consulenti autorizzati dall'U.L.SS..	
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.	
	Art. 3 – Condizioni Economiche	
	La Struttura acquista dall'U.L.SS. le prestazioni come di seguito indicato:	
	Visita medica per rilascio/rinnovo patenti A e B Euro 30,00	
	Visita medica per rilascio/rinnovo patenti C, D, E Euro 40,00	
	Visita medica per rilascio/rinnovo patenti Nautiche Euro 55,00	
	Visita medica per rilascio/rinnovo porto d'armi Euro 35,00	
	Sui compensi la Struttura non opererà alcuna trattenuta di imposta, che verrà invece	
	effettuata dall'U.L.SS..	
	Art. 4 – Adempimenti della Struttura	
	La Struttura provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con cadenza	
	mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS., esclusivamente mediante l'allegato	

“RIEPILOGO ACCESSI” (All. 1.1), l’elenco analitico (nominativo paziente, prestazione, importo) delle prestazioni erogate con l’effettivo orario di presenza c/o la Struttura (data, orario di entrata e orario di uscita) del dirigente, detto documento dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura e dal dirigente che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Art. 5 - Fatturazione

L’U.L.SS. sulla base del “riepilogo accessi” di cui all’articolo precedente, emette fattura per l’importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura, entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A. codice IBAN: IT/24/F/02008/11820/000003495321.

Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

La Struttura nello svolgimento dell’attività di cui al presente contratto risponde civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche del dirigente dell’U.L.SS. autorizzato alle attività previste dal precedente art. 3. Il dirigente dell’U.L.SS. risponderà del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento della obbligazione contrattuale assunta con il paziente (art. 7 della L. 8/3/2017, n. 24) e previste dal presente contratto.

Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L., la Kasko od altro, essendo l’attività effettuata al di fuori dell’orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, sarà lo stesso dirigente a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L’U.L.SS. resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura e il dirigente e comunque verrà tenuta dalla Struttura medesima manlevata da

qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

La Struttura dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad osservare le previsioni normative di cui al GDPR 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 per quanto riguarda il trattamento dei dati, anche sensibili, dei quali entrano in possesso nell'esecuzione del presente contratto.

Art. 8 - Durata

Il presente contratto ha durata di due anni, con decorrenza dal **01/01/2021** al **31/12/2022**. L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla Struttura e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.

Art. 9 – Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

Art. 10 – Inadempimento e recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente contratto, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto.

Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2,

allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e s.m.i..

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le

vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali

in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda

Per

U.L.SS. n. 8 "Berica"

l'Automobile Club Vicenza

Il DIRETTORE GENERALE

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Luigi Battistolli)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice

civile l'art. e 6 "Aspetti assicurativi e di sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, li _____

Per l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Per l'Automobile Club Vicenza

Il DIRETTORE GENERALE

Il Legale Rappresentante

(Maria Giuseppina Bonavina)

(Luigi Battistolli)
